



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di  
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

### AMBITO: IMPIANTO FER – VIA - VINCA

**TAR Toscana, 4 maggio 2026, n. 872: art. 25 d.lgs. 152/2006 - la Commissione PNRR ha il compito di predisporre lo schema di provvedimento VIA - il MASE non ha ulteriore autonomo potere di valutazione - per gli impianti FER è necessario effettuare la VINCA se prossimi ad *habitat* protetti (SIC o ZPS)**

Con la sentenza in commento il TAR Toscana decide su un provvedimento negativo di compatibilità ambientale relativo ad un progetto di impianto agro-fotovoltaico, emesso a seguito dei pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il MIC. Con riguardo alla componente ambientale le ragioni del dissenso riguardano la circostanza che l'area proposta per l'impianto presenta vincoli idraulici e idrologici che la rendono inadatta a tale destinazione, in quanto il progettato impianto presenta un potenziale ostacolo al deflusso in caso di piena con aumento del rischio di accumulo e deviazioni pericolose delle acque. Sotto il profilo della tutela della biodiversità, il progetto viene giudicato incompatibile per l'eccessiva vicinanza a un sito Natura 2000, peraltro in assenza della VINCA; sotto il profilo paesaggistico, l'opera non risulta possedere le caratteristiche necessarie per ottenere la compatibilità paesaggistica, principalmente per la vicinanza alla storica Via Francigena, tutelata dal D.M. 06/02/1976, definita di eccezionale valore paesistico ed archeologico, nonché per la mancanza di misure di mitigazione visiva adeguate. La ditta impugna il provvedimento davanti al TAR competente, lamentando, innanzitutto, sul piano procedimentale che il MASE si sarebbe limitato a prendere acriticamente atto dei



pareri negativi espressi dalla Commissione Tecnica e dal MIC, senza operare un'autonoma valutazione, ritenendola dovuta.

Il TAR respinge il motivo richiamando il meccanismo procedurale applicabile alla fattispecie: l'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, prevede che la Commissione Tecnica predisponga lo schema di provvedimento di VIA, che va adottato, nei successivi trenta giorni, dal Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del MIC entro il termine di venti giorni. La disposizione richiamata rimette la predisposizione dello schema di provvedimento all'organo tecnico appositamente istituito a tal fine (la Commissione Tecnica), ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. Specularmente, per il caso di rigetto, non emergono indici normativi che consentano un'ulteriore valutazione in capo al MASE.

Con riferimento alle altre doglianze, volte a contestare le valutazioni ambientali e paesistiche alla base dei pareri negativi, la sentenza, dopo aver chiarito che tali pareri si articolano in molteplici profili, tra loro autonomi, per cui è sufficiente che almeno uno di essi sia in grado di sostenere validamente il diniego impugnato, ne riconosce la piena legittimità.

In particolare, il TAR rileva che il parere negativo della Commissione Tecnica per gli aspetti di tutela della biodiversità si fonda sul rilievo che gli impianti energetici debbono mantenere una distanza minima dai siti Natura 2000 per evitare impatti negativi. Occorre rilevare che per interventi come quello proposto è prevista l'obbligatoria Valutazione d'Incidenza Ambientale (VInCA), che risulta però del tutto assente nella fattispecie. La sentenza ribadisce che *la VINCA è fondamentale per analizzare possibili effetti, come la perdita di habitat, il disturbo della fauna e la compromissione del paesaggio. Senza la VInCA, non è possibile escludere con certezza impatti negativi e non mitigabili sul sito Natura 2000, condizione essenziale per garantire la compatibilità ambientale*. La sentenza riconosce che la Commissione si è dunque espressa correttamente in senso negativo e tale circostanza è sufficiente a fondare un legittimo parere negativo e a respingere il ricorso.

[Consulta la sentenza](#)